



GUGLIELMO SINISCALCHI

*Nessuna norma si applica al caos.
Carl Schmitt filosofo della normalità*

Abstract: The essay explores the relevance of the concept of normality in the realm of Carl Schmitt's political and juridical philosophy. "Normal" refers to what one can consider a normal occurrence in a specific context or situation. However, it can also refer to what the context or the situation prescribes to be normal. The first meaning describes the state of affairs. While the second commands an action, a behaviour, something that ought to be. Both meanings are decisive in Carl Schmitt's juridical-political philosophy. The first sense characterizes his early works mostly dedicated to the decision and the exception theory. The second sense arises for the first time in the 1930s and shifts Schmitt's thoughts towards constructing juridical-political order having the concept of institution as its foundation. Far from juridical decisionism forms, the essay outlines Schmitt's thoughts as the philosophy of normality.

Keywords: Schmitt; normality; normativity; legal order; exception

1. Una filosofia della normalità

Il termine "normale" è ambiguo: può indicare sia ciò che normalmente accade in un certo contesto o in una determinata situazione; sia ciò che è normale debba accadere rispetto al medesimo contesto o alla medesima situazione. Il primo senso *describe* uno stato di fatto, un *essere*; il secondo, invece, *prescrive* un'azione, un comportamento, un *dover essere*.

Entrambi i sensi risultano decisivi nella filosofia giuridico-politica di Carl Schmitt. Il primo senso di normalità appare in "contrappunto" con i famosi concetti schmittiani di "eccezione" [*Ausnahme*] e "stato di eccezione" [*Ausnahmezustand*]; il secondo senso risulta determinante per la costruzione di un altro concetto cardine nella teoria giuridica di Schmitt: il concetto di "ordinamento concreto" [*konkrete Ordnung*].

Il rapporto tra i due sensi di normale segna un sottile filo rosso che permette di leggere in perfetta (dis)continuità i passaggi e le evoluzioni dell'elaborazione schmittiana,



mitigando il paradigma interpretativo che trova in Schmitt il giurista dell'eccezione o della decisione. Se il concetto di eccezione – che ha reso famoso il giurista tedesco – occupa uno spazio temporalmente delimitato principalmente tra gli anni '20 e '30 del secolo scorso, i sensi del termine normale attraversano tutti i sentieri del percorso filosofico-giuridico di Schmitt: dalle riflessioni giovanili fino agli scritti che segnano il periodo di adesione al regime nazista, il nesso tra normalità e normatività di un ordine politico-giuridico appare imprescindibile. È la normalità, e non l'eccezione, l'argine che Schmitt oppone al caos ed al disordine del Novecento.

In queste brevi pagine, mi limito a distinguere analiticamente i due sensi di normale, per poi investigarne le implicazioni normative principalmente in due luoghi teorici della produzione schmittiana: *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität* [1922, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*] e *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* [1934, *I tre tipi di pensiero giuridico*], lasciando sullo sfondo qualche traccia e suggestione per la ricostruzione di una possibile filosofia della normalità nell'itinerario schmittiano¹.

1. Un termine, due sensi

Nel *Vocabulaire technique et critique de la philosophie* [1938] André Lalande deriva l'etimologia di normale dal termine “norma” che, in latino [*normalis*, da *norma*, regola], designa la squadra: è normale ciò che è allineato e “squadrato”, ovvero ciò che non pende né a destra né a sinistra e si mantiene nel giusto mezzo [ciò che è *perpendiculaire*]. Dall'originario significato etimologico, Lalande deriva altre variazioni semantiche: è normale ciò che è come deve essere; è normale, nel senso più usuale del termine, ciò che si verifica nella maggior parte dei casi: l'*id quod plerumque accidit* dei giuristi romani; o, infine, ciò che costituisce tanto la media quanto il modulo di un carattere misurabile.

¹ Per una ricostruzione più sistematica della rilevanza del concetto di normalità nel discorso giuridico, e non solo, mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, *Normalità di norme*, Bari, Cacucci, 2007.



Ecco il passo della “voce” del dizionario di Lalande:

[Est normal] Qui est tel qu’il doit être. [...] Est *normal*, au sens le plus usuel du mot, ce qui se rencontre dans la majorité des cas d’une espèce déterminée, ou ce qui constitue soit la moyenne, soit le module d’un caractère mesurable².

Dietro la maschera del medesimo termine si celano i volti di concetti diversi ma intimamente connessi: la definizione di normale può designare, allo stesso tempo, “un fatto ed un valore attribuito a questo fatto da colui che parla, in virtù di un giudizio di valore che egli fa proprio”. In questa connessione semantica riposa l’ambiguità di un termine capace di scivolare indifferentemente dal piano dei fatti alla superficie dei valori.

Precisa a tal proposito Lalande:

[Normal est] Terme très équivoque et prêtant beaucoup à la confusion : car tantôt il désigne un fait, possible à constater scientifiquement, et tantôt une valeur attribuée à ce fait par celui qui parle, en vertu d’un jugement d’appréciation qu’il prend à son compte. Le passage d’un sens à l’autre est fréquent dans les discussions philosophiques³.

Un’ambiguità confermata successivamente anche dall’analisi che Lalande svolge sull’etimologia dei termini: “anomalia” e “anormale”. Due termini spesso confusi e sovrapposti che, invece, conservano un’origine grammaticale diversa: anomalia – osserva Lalande -, etimologicamente, deriva dal termine greco *omalos* [ομαλός] che designa ciò che è unito e uguale, e dunque è *an-omalos* ciò che si presenta come disuguale, disarmonico, disunito o irregolare. A differenza di anormale, anomalia non deriva, come spesso è stato erroneamente dedotto, dal greco *nomos* [νόμος] o dal latino *norma*. Anomalia designa un fatto, un’irregolarità, è un termine descrittivo; mentre anormale, che appunto deriva principalmente dal latino norma, implica il riferimento a un valore, è un termine valutativo, normativo⁴.

² A. Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1962, pp. 688-689.

³ *Ibid.*

⁴ Sul punto scrive Georges Canguilhem: “Il *Vocabulaire philosophique* di Lalande contiene un’importante osservazione sui termini “anomalia” e “anormale”. [...] Così, a rigore semantico, “anomalia” designa un fatto, è un termine descrittivo, mentre “anormale” implica il riferimento a un valore, è un termine valutativo, normativo. Ma lo scambio di buoni procedimenti grammaticali ha causato una coincidenza dei significati



Qualche anno più tardi l'epistemologo francese Georges Canguilhem nella sua tesi di dottorato in medicina intitolata *Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique* [1943, *Saggio su alcuni problemi riguardanti il normale e il patologico*,], poi compresa nel famoso volume *Le normal et le pathologique* [1966, *Il normale e il patologico*,]; e nella raccolta di saggi *La connaissance de la vie* [1952, *La conoscenza della vita*,], riprende l'analisi semantica e concettuale del termine normale svolta da Lalande.

Scriva Canguilhem:

Si è spesso osservata l'ambiguità del termine normale che designa talvolta un fatto passibile di descrizione statistica – media delle misure compiute su un tratto presente in una specie e numero degli individui che presentano questo tratto secondo tale media o con taluni scarti ritenuti irrilevanti – e talvolta un ideale, un principio positivo di valutazione nel senso di prototipo o di forma perfetta⁵.

L'ambiguità del termine normale è ampiamente sottolineata anche da Canguilhem: in alcuni casi con l'uso di questo aggettivo indichiamo una media statistica; in altri un "principio positivo di valutazione"⁶. A volte normale designa il fatto, altre volte il valore attribuito a quel fatto⁷.

La formulazione più chiara del doppio significato del termine normale, però, risale al filosofo e logico inglese William Calvert Kneale.

Nell'incipit del saggio intitolato *Le normal et le normatif* [1969], originariamente pubblicato in lingua francese⁸, Kneale, riprendendo la celebre tesi sull'indefinibilità di termini come "bene" [*good*] e "bontà" [*goodness*] avanzata da George Edward Moore in

rispettivi di "anomalia" e "anormale". "Anormale" è divenuto un concetto descrittivo, "anomalia" un concetto normativo. [...] L'anomalia è un fatto biologico e come tale deve essere trattata, il che significa che la scienza naturale deve spiegarla e non giudicarla." (G. Canguilhem, *Il normale e il patologico*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 101-102)

⁵ G. Canguilhem, *La conoscenza della vita*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 219.

⁶ *Ibid.*

⁷ La rilevanza del concetto di normalità teorizzato da Canguilhem per la lettura del pensiero giuridico-filosofico di Schmitt è evidenziata da G.G. Fusco, "Normalising sovereignty: reflections of Schmitt's notions of exception, decision and normality", *Griffith Law Review*, 26(2017), 1, pp. 128-146.

⁸ W. C. Kneale, "Le normal et le normatif", *Archives de philosophie*, 32(1969), pp. 548-576.



Principia Ethica [1903]⁹, individua chiaramente due sensi del termine normale: (i) un senso *descrittivo*; ed (ii) un senso *prescrittivo*.

(i) Nel primo senso “normale” [*normal*] indica ciò che corrisponde alla media [*répondant à la moyenne*]; normale è il risultato di un calcolo statistico, di un’osservazione empirica su comportamenti comuni e diffusi in un determinato contesto storico-sociale. In questo primo senso normale ha valore *descrittivo*¹⁰.

(ii) Nel secondo senso normale [*normal*] indica ciò che è conforme ad uno standard [*conforme à un étalon*]; esprime l’insieme di quei comportamenti individuali e sociali che qualificano una persona come normale; si tratta di modelli ideali di comportamento che gli uomini in generale [*modèles pour les hommes en général*] devono rispettare per appartenere ad una determinata classe di soggetti: nell’esempio di Kneale alla cosiddetta classe degli “uomini normali” [*les gens normaux*]. In questo secondo senso normale ha valore *prescrittivo*¹¹.

Secondo la tesi prescrittivistica, peraltro non pienamente recepita da Kneale, solo il secondo senso di normale ha forza normativa; il primo senso conserva esclusivamente un significato descrittivo. Fin qui la differenza fra i due significati di normale¹².

⁹ Sull’indefinibilità di termini come bene e bontà cfr.: G. E. Moore, *Principia Ethica*, Cambridge, Cambridge University Press, 1903. In particolare cfr. il II e III capitolo dell’opera più famosa del filosofo di Cambridge. Sulla relazione dei concetti designati da questi termini con altri concetti-chiave dell’etica pratica e del discorso giuridico come “obbligo” e “dovere” nel pensiero di Moore, mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, *Esistenza e dovere in G.E. Moore*, Bari, Adriatica, 2004.

¹⁰ W. C. Kneale, *op. cit.*, p. 548.

¹¹ *Ibid.*

¹² La differenza fra senso descrittivo e senso prescrittivo di normale è esplicitata anche da Avrum Stroll nel saggio *Norms*. Scrive Stroll: “The word “norm” is less frequently used in ordinary speech than the adjectival and adverbial forms “normal” and “normally””. Nel suo lavoro Stroll, non solo non aderisce alle tesi prescrittivistiche, ma tenta di dimostrare come il termine norma abbia un uso primariamente descrittivo e, solo secondariamente, prescrittivo; ancora Stroll: “Norms are, in their basic use, descriptions or reports of the average or median outcome of certain activities or achievements by a person or group of persons. The adjective “normal” and the adverb “normally” bear the logical weight on this connection”. Secondo Stroll è proprio la connessione semantica fra i significati di norma e normale ad ascrivere al termine norma un senso prima descrittivo e poi prescrittivo. Conclude Stroll: “We can let the prescriptive-descriptive opposition stand for our purposes here; what I contest is the further ascription of norms to the prescriptive side of that distinction” (A. Stroll, “Norms”, *Dialectica*, 41(1987), 1-2, pp. 8-22).



2. Senso descrittivo

Il senso descrittivo di normale sembra caratterizzare soprattutto la fase decisionista del pensiero di Schmitt. Già in una delle prime opere come *Gesetz und Urteil: eine untersuchung zum Problem der Rechtspraxis* [1912, *Legge e giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale*] si trova il riferimento espresso alla figura di un “normale giudice” e di una prassi giudiziale dove la normalità è espressione di costanza e regolarità nelle decisioni rispetto a casi concreti riferibili alla medesima fattispecie; mentre, qualche anno dopo, nelle pagine finali di un volume ancora colpevolmente trascurato come *Politische Romantik* [1919, *Romanticismo politico*] si legge come “nessuna società può darsi un ordine senza possedere il concetto di cosa siano la normalità ed il diritto”¹³.

Il primo nesso esplicito tra ordine, decisione e normalità, però, appare tra le pagine di *Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf* [1921, *La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*]. Attraverso la celebre distinzione tra “dittatura commissaria”, che ha lo scopo di sospendere l’ordinamento per conservare l’ordine vigente, e “dittatura sovrana” che, invece, tende a sovvertire l’esistente per affermare un nuovo ordine delle cose, Schmitt afferma come, in entrambi i casi, la decisione sovrana è orientata a istituire o restaurare uno stato di normalità. La decisione del sovrano deve creare o garantire una situazione di normalità che è il presupposto per l’esistenza di un ordinamento giuridico¹⁴.

Se la direzione, che dalla decisione tende verso la normalità, emerge già dal volume sulla dittatura, per la chiarificazione del senso di normale cui allude Schmitt

¹³ C. Schmitt, *Romanticismo politico*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 237.

¹⁴ Per una rassegna delle situazioni giuridiche eccezionali vedi: E. Castrucci, *Il regime giuridico delle situazioni d’eccezione. Guerra irregolare e stato di necessità*, Firenze, Edizioni, 2012. Per un approfondimento del concetto di decisione in Schmitt in senso anche storico nella letteratura italiana rinvio a: E. Castrucci, *La forma e la decisione (1985)*, in: E. Castrucci, *Convenzione, Forma, Potenza. Scritti di storia delle idee e di filosofia giuridico-politica*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 243-431; e C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, Il Mulino, 2010².



dobbiamo considerare il celebre saggio *Politische Theologie*, pubblicato l'anno successivo.

Nelle prime pagine si legge quasi subito:

Nella sua forma assoluta il caso d'eccezione [*der Ausnahmefall*] si verifica solo allorché si deve creare la situazione nella quale possano avere efficacia norme giuridiche. Ogni norma generale richiede una strutturazione normale dei rapporti di vita [*eine normale Gestaltung der Lebensverhältnisse*], sui quali essa di fatto deve trovare applicazione e che essa sottometta alla propria regolazione normativa¹⁵.

Nella dialettica fra normalità ed eccezione, che occupa quasi in filigrana l'incipit di *Politische Theologie*, Carl Schmitt ribadisce l'idea che ogni norma giuridica presupponga una strutturazione normale dei rapporti di vita nella comunità che si intende sottoporre a regolazione normativa.

Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos [*Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre*]. Prima dev'essere stabilito l'ordine: solo allora ha un senso l'ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale [*eine normale Situation*], e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità [*normale Zustand*] regna davvero¹⁶.

La prima celebre proposizione che apre il saggio del 1922 “sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione” altro non significa che sovrano è chi decide che l'ordinamento può tornare in vigore perché si è configurata una situazione di normalità¹⁷. “Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos”: quando regna la confusione sociale l'ordinamento giuridico è sospeso ed entra in vigore lo stato di eccezione. E sovrano è

¹⁵ C. Schmitt, *Politische Theologie*, Berlin, Duncker & Humblot, 1996, p.19, trad. it. *Teologia politica*, in: C. Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 39.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Per una ricognizione completa del significato del termine ‘eccezione’, in ed oltre Schmitt, il testo di riferimento è sicuramente: G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003. Sulle ambiguità semantiche di ‘eccezione’ in Schmitt vedi soprattutto: W. E. Scheuerman, “States of Emergency”, in: J. Meierhenrich, O. Simons (a cura di), *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford, Oxford University Press, 2019², pp. 547-570. La differenza tra “stato di eccezione” e “stato di emergenza” in Schmitt è sottolineata con chiarezza da A. M. Campanale in “L’eccezione come regola: paradosso di una identificazione”, *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e politica globale*, 5(2008), 1, pp. 31-41. Sul rapporto tra normalità, eccezione ed emergenza in Schmitt, mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, “Una eccezionale normalità. Riflessioni su ordine e caos in Carl Schmitt”, *L'Ircocervo*, 20(2021), 1, pp. 409-419.



proprio colui che decide se lo “stato di eccezione” [*Ausnahmezustand*] può cessare perché è tornato quello “stato di normalità” [*normale Zustand*], presupposto indispensabile ed ineludibile per la costituzione di ogni ordinamento giuridico¹⁸.

Prosegue Schmitt:

La norma ha bisogno di una situazione media omogenea. Questa normalità di fatto non è semplicemente un “presupposto esterno” che il giurista può ignorare; essa riguarda invece direttamente la sua efficacia immanente¹⁹.

Per stato di normalità, Schmitt intende un ordine sociale che esprima una media statisticamente rilevabile, comportamenti prevedibili - abitudini, regolarità sociali, usi e consuetudini - perché mediamente omogenei rispetto ad una determinata comunità. Si tratta di una normalità puramente statistica o fattuale che si rivela *humus* indispensabile alla formazione di ogni possibile organizzazione giuridica e sociale. È facile constatare come Schmitt qui si riferisca al primo dei sensi di normale: il senso statistico o descrittivo. Per normale Schmitt intende ciò che normalmente avviene, quei comportamenti sociali che costituiscono un insieme di pratiche regolari e diffuse in un determinato quadro sociale. La decisione sul caso d’eccezione serve a costituire o a constatare l’esistenza di uno stato di normalità che è condizione necessaria perché si possa instaurare un ordinamento giuridico.

Nello stesso frammento di discorso, poi, Schmitt rileva come questa normalità sia un presupposto immanente, e non esterno, per la validità di ogni ordinamento giuridico: dalla normalità non deriva direttamente la norma, ma la normalità (la “situazione media omogenea”) è una condizione essenziale (“immanente” e non “esterna”) per la validità dell’ordinamento e dunque per la produzione della normatività giuridica. Ogni ordinamento giuridico presuppone necessariamente per la sua validità ed efficacia una

¹⁸ Osserva George Schwab a proposito della funzione del sovrano quando si instaura uno “stato di normalità”: “Che fa il sovrano in tempi di normalità? Dall’analisi di Schmitt si può concludere che in tempi normali il sovrano, per così dire, dorme, per essere prontamente desto al momento cruciale: cioè al confine fra normalità e stato di eccezione” (G. Schwab, *Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione*, Roma/Bari, Laterza, 1986, p. 85).

¹⁹ Carl Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 39.



situazione di normalità statistica, una situazione media omogenea. Come ricorda Schmitt: “nessuna norma si applica al caos”.

3. Senso prescrittivo

Il senso prescrittivo di normale emerge più tardi nel saggio *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, successivo di qualche anno a *Politische Theologie*, seguendo una direzione inversa: qui è la normalità il presupposto per la costruzione dell'ordine sociale, mentre l'eccezione riveste nell'architettura schmittiana un ruolo sempre più marginale²⁰.

Ecco perché, prima di analizzare i tre tipi di pensiero giuridico oggetto del saggio, Schmitt precisa quale senso di normalità ritenga determinante e condizionante per la costruzione della normatività giuridica.

Per una distinzione scientifica dei modi di pensiero giuridico è di importanza assai maggiore che la differenza si manifesti nelle concezioni che costituiscono la premessa e il fondamento di un ordinamento generale, nelle concezioni cioè relative a ciò che si può intendere come situazione *normale* [*eine normale Situation*], e a chi è un uomo *normale* [*ein normaler Mensch*], e a che cosa sono le figure concrete di una vita da considerare giusta, figure che devono essere presentate come *tipiche* nella vita e nel pensiero giuridico. [...] Ma queste presunzioni giuridiche scaturiscono direttamente dai presupposti concreti di una situazione ritenuta normale e di un tipo umano inteso come normale [*als normal unterstellten Menschentypus*]²¹.

Nel tracciare un criterio per distinguere i vari tipi di pensiero giuridico, accanto al concetto di “situazione normale”, Schmitt introduce la definizione di “uomo normale”

²⁰ L'idea della rilevanza in questo saggio di Schmitt di un concetto semanticamente forte di normalità per mostrare il passaggio dal periodo decisionista ad una fase istituzionalista del pensiero di Schmitt è argomentata da M. Croce e A. Salvatore in: *L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione*, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 118-124.

²¹ C. Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, Berlin, Duncker & Humblot, 1993², p. 9, trad. it. parziale *I tre tipi di pensiero giuridico*, in: C. Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 250.



[*ein normaler Mensch*] e di “concrete figure tipiche”²² che rappresentano standard e giudizi di normalità. Non si tratta di semplici ripetizioni di comportamenti sociali statisticamente rilevabili ma di veri e propri criteri di giudizio su chi o cosa sia normale. Se parliamo di standard e criteri per giudicare la normalità di qualcosa o di qualcuno non siamo più in un ambito squisitamente fattuale o empirico ma stiamo considerando un senso prescrittivo del termine normale²³.

Schmitt offre subito al lettore alcuni esempi paradigmatici di cosa intenda per uomo normale e per figure tipiche di normalità in un ordinamento giuridico.

Dove, ad esempio, esiste ancora una famiglia, tanto il legislatore che il giurista che applica la legge si sentirà sempre tenuto ad assumere i presupposti dell’ordinamento concreto della concreta istituzione “famiglia”, piuttosto che instaurare astrattamente un concetto generale. Giudice e legislatore si assoggettano allora all’ordinamento esistente della concreta struttura della “famiglia”, per il fatto che parlano del “buon padre di famiglia”, del *bonus pater familias*. [...] Ogni diritto [...] presuppone concrete figure tipiche, nate dall’ordinamento della “situazione” concreta e spiegabili solo in base ad esso: così ad esempio quella del soldato valoroso, dell’impiegato fedele, del compagno leale e così via²⁴.

Le forme ideali dei concetti utilizzati dal giudice e dal legislatore si plasmano lungo i contorni di figure tipiche e concrete: l’istituzione della famiglia, il *bonus pater familias*, il soldato valoroso, l’amico fedele, la “buona fede”. Queste figure costituiscono standard e criteri di normalità, canoni che prescrivono atti e comportamenti giudicati come normali e che presentano un chiaro contenuto axiotico.

I concetti di uomo normale e normalità risultano decisivi per comprendere il nesso fondativo che lega normalità e normatività giuridica in Schmitt²⁵: l’idea di una norma

²² Il concetto schmittiano di “concrete figure tipiche” ha due famosi “antenati” nei concetti di “*Idealtypus*” e di “*type normal*”. Naturalmente, il primo è un famoso concetto dell’epistemologia sociale di Max Weber (tra i “maestri” anche di Carl Schmitt); il secondo, invece, appartiene alla sociologia filosofica di Émile Durkheim. Cfr. M. Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen, Mohr, 1922; ed. É. Durkheim, *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, Alcan, 1895.

²³ Sul punto vedi: M. Croce e A. Salvatore, *L’indecisionista*, cit., p. 121.

²⁴ C. Schmitt, *Über die drei Arten*, cit., pp. 17-18, trad. it. parziale: C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., pp. 258-259.

²⁵ La rilevanza del concetto di normalità in questa fase del pensiero di Schmitt è stata subito rilevata da K. Löwith nel saggio “Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt”, *Revue internationale de la théorie du droit/Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts*, 9(1935), pp. 101-123, dove il filosofo tedesco definisce Schmitt come un pensatore della normalità più che dell’eccezione. Una dimensione trascendentale



profondamente radicata nelle concrete figure di normalità presupposte da ogni ordinamento si rivela chiaramente nel prosieguo dell'argomentazione schmittiana.

Una regolamentazione legislativa presuppone concetti di normalità [*Normalbegriffe*] del tutto indipendenti da essa: al punto che, in loro mancanza, la regolamentazione stessa diventa del tutto incomprensibile e non si può più assolutamente parlare neppure di “norma”²⁶.

Ed ancora icasticamente:

Noi sappiamo che la norma giuridica presuppone una situazione *normale* [*eine normale Situation*] ed un tipo *normale* [*normale Typen*]. Ogni ordinamento – anche l’“ordinamento giuridico” – è legato a concreti concetti di normalità [*konkrete Normalbegriffe*] che non sono derivati da norme generali ma al contrario producono essi stessi tali norme, solo in base al loro proprio ordine e in funzione del medesimo²⁷.

Qui Schmitt evidenzia subito la mancata coincidenza tra diritto ed ordinamento: il sistema di norme e decisioni giurisprudenziali non solo non esaurisce lo spazio del giuridico, ma è subordinato alla conformità a concetti normativi esterni alla sfera del diritto positivo. Schmitt sembra replicare lo stesso copione messo in scena in *Politische Theologie* per giustificare il ruolo dell’eccezione cambiando il protagonista dell’azione principale: se prima era la decisione ad abitare lo spazio aperto dalla non coincidenza fra diritto ed ordinamento, ora tocca alla concretezza della normalità garantire l’ordine sociale ed innervare la vita del sistema di norme giuridiche. La normalità proposta da Schmitt in questo saggio non ha solo una funzione normativa e prescrittiva ma segna ancora una volta uno scarto tra diritto e norma, ordine concreto ed ordinamento giuridico. Come l’eccezione sovrana degli scritti degli anni '20, anche la normalità costituisce un’eccedenza, un “resto” rispetto alla totalità del diritto vigente. Il senso prescrittivo di

di una normalità che si stratifica nel tempo condizionando la normatività giuridica, che presenta non poche assonanze con il senso prescrittivo individuato in Schmitt, è possibile rintracciarla nel concetto di “mesofatto”. Cfr. a tal proposito: A. Incampo, in “Don’t Kill Cain. Towards a Theory of Mesofacts and Punishments”, in A. Incampo, W. Zelaniec (a cura di), *Universality of Punishment*, Bari, Cacucci, 2015, pp. 263-277.

²⁶ C. Schmitt, *Über die drei Arten*, cit., p. 19, trad. it.: C. Schmitt, *I tre tipi*, cit., pp. 259.

²⁷ *Ibid.* La mia traduzione differisce dall’edizione italiana e contiene la traduzione di alcuni passi omissi dal traduttore italiano.



normale, con le sue sfumature axiotiche e valoriali, è ciò che eccede, fonda e garantisce l'effettività, la stabilità, e la durata dell'ordinamento e della norma giuridica.

La decisione eccezionale, che riconosceva o istituiva uno stato di normalità, sembra perdere progressivamente fascino come elemento fondativo dentro/fuori l'ordinamento: Schmitt si rende ben presto conto che standard e figure tipiche di normalità radicate in una comunità costituiscano un argine, un "freno" ad ogni possibile deriva caotica ben più potente della occasionale decisione eccezionale del sovrano.

Ecco perché, nel saggio del '34, Schmitt vira verso una costruzione dell'ordine politico-giuridico a chiara vocazione istituzionalista che trova il suo fuoco centrale proprio nel concetto di normalità: se in *Politische Theologie* è la decisione sul caso eccezionale che forma o riconosce la situazione normale, ora è la normalità la cucitura di un tessuto giuridico ricamato intorno a figure tipiche e strutture concrete²⁸.

Guglielmo Siniscalchi

Università degli Studi di Bari

guglielmo.siniscalchi@uniba.it

²⁸ Sulla svolta istituzionalista del pensiero di Schmitt rinvio ancora al recente volume: M. Croce, A. Salvatore, *L'indecisionista*, cit. L'idea che il pensiero di Schmitt non abbia conosciuto una fase decisionista ma sia stato sempre caratterizzato dall'istituzionalismo è affermata con forza da J. Meierhenrich in "Fearing the Disorder of Things: The Development of Carl Schmitt's Institutional Theory, 1919-1942", in: J. Meierhenrich, O. Simons (a cura di), *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford, Oxford University Press, 2019², pp. 171-217. Sulla differenza tra le teorie istituzionalistiche di Schmitt e Santi Romano cfr.: S. Pietropaoli, "Ordinamento giuridico e *Konkrete Ordnung*. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt", *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e politica globale*, 9(2012), 2, pp. 49-63.